



---

**RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A.**

**PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. in data 10 luglio 2019





## Introduzione

In applicazione dell'art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia (il "**Regolamento Emittenti AIM Italia**"), in ottemperanza all'art. 19 del Regolamento (UE) 16 aprile 2014, n. 596/2014 sugli abusi di mercato (la "**Market Abuse Regulation**" o il "**MAR**") alle relative disposizioni di attuazione europee (tra cui il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 e il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523), alle relative norme nazionali di attuazione dettate dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 recante il "Testo Unico della Finanza" come *pro tempore* vigente (il "**TUF**") e, in particolare, dall'articolo 114, comma 7 e degli articoli 152-*sexies* e seguenti del Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "**Regolamento CONSOB**" o "**RC**"), il Consiglio di Amministrazione di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. (la "**Società**"), nella riunione del 10 luglio 2019 ha approvato la presente procedura per l'identificazione dei Soggetti Internal Dealing (come *infra* definiti) e la comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari della Società, gli Strumenti Finanziari Derivati, gli Strumenti Finanziari Collegati, gli Strumenti Finanziari TUF e gli Strumenti Finanziari Collegati TUF (come *infra* definiti - la "**Procedura**").

La presente Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni e dei Warrant della Società (come *infra* definiti) su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana ("**AIM Italia**").

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive*, di *internal dealing* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, dal MAR, dal TUF e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro tempore* applicabili (la "**Normativa Internal Dealing**").

## 1. Definizioni

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli della presente Procedura i termini indicati con la lettera maiuscola, e non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel presente articolo.

**AIM Italia:** indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

**Azioni:** indica le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia.

**Collegio Sindacale:** indica il Collegio Sindacale della Società di volta in volta in carica.

**Consiglio di Amministrazione:** indica il consiglio di amministrazione della Società, di volta in volta in carica.

**Controllate:** indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

**ESMA:** indica l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

**Gruppo:** indica la Società e le sue Controllate.

**Investor Relator:** indica il responsabile dell'Ufficio *Investor Relations* della Società.

**Informazione Privilegiata:** indica ogni informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società e/o le sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari Derivati e Strumenti Finanziari Collegati. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lett. a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi Strumenti Finanziari Derivati. Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, possono essere considerate informazioni di carattere preciso tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo prolungato che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuro.





Inoltre, per “*informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari*” si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

**Operazione Rilevante MAR:** indica:

- (1) tutte le operazioni condotte per conto di Soggetti Rilevanti MAR e Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR concernenti Strumenti Finanziari della Società, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
- (2) la costituzione in pegno o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di Soggetti Rilevanti MAR e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti MAR<sup>1</sup>;
- (3) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante MAR e/o di Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti MAR, anche quando è esercitata la discrezionalità<sup>2</sup>;
- (4) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui:
  - a. il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante MAR o una Persona Strettamente Legata a Soggetti Rilevanti MAR;
  - b. il rischio dell’investimento è a carico del contraente;
  - c. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
- (5) le ulteriori operazioni indicate dall’art. 10 del Regolamento Delegato 522/2016/UE della Commissione Europea.

**Operazione Rilevante TUF:** indica tutte le operazioni concernenti l’acquisto, la vendita, la sottoscrizione o lo scambio di Azioni emesse dalla Società e/o di Strumenti Finanziari Collegati TUF.

<sup>1</sup> L’art. 19 del MAR chiarisce che ai fini che qui rilevano: “*non è necessario notificare una concessione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto deposito a meno che e fino a quando tale pegno o altra garanzia diventa accessorio ad ottenere una specifica facilitazione creditizia*”.

<sup>2</sup> L’art. 19 del MAR chiarisce che ai fini che qui rilevano: “*le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all’obbligo di notifica se il gestore dell’organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo*”.





**Persone Rilevanti MAR:** indica congiuntamente, i Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR.

**Persone Rilevanti TUF:** indica congiuntamente, i Soggetti Rilevanti TUF e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti TUF.

**Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti MAR:** indica

- a) un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto italiano;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante MAR o da una persona di cui alle lettere a), b) o c) sopra, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

**Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti TUF:** ai sensi dell'art. 152-*sexies* del RC indica:

- (i) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti TUF;
- (ii) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante TUF o una delle persone indicate alla lettera (i) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- (iii) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante TUF o da una delle persone indicate alla lettera (i);
- (iv) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante TUF o di una delle persone indicate alla lettera (i);
- (v) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante TUF o di una delle persone indicate alla lettera (i).

**Persone Strettamente Legate:** le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti TUF e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR.

**Regolamento CONSOB o RC:** indica il Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

**Regolamento Emittenti AIM Italia:** indica il Regolamento Emittenti AIM Italia del 21 Luglio 2019 e successive modifiche.

**Servizio per la Diffusione dell'Informativa Regolamentata o SDIR:** indica un servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico.

**Società o l'Emittente:** indica la società Radici Pietro Industries & Brands S.p.A..

**Soggetti Internal Dealing:** le Persone Rilevanti MAR e le Persone Rilevanti TUF.

**Soggetto Preposto:** si intende quanto stabilito all'articolo 5 della presente Procedura.

**Soggetto Rilevante MAR:** intende una persona che svolge funzioni amministrative, di controllo o di direzione e cioè:

- (a) un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di alta dirigenza della Società, che seppur non siano membri del Consiglio di Amministrazione, abbiano un regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società.





**Soggetto Rilevante TUF:** indica, ai sensi dell'articolo 114, comma 7, del TUF, coloro che detengono Azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale della Società, nonché ogni altro soggetto che detiene il controllo della Società.

**Strumenti Finanziari:** si intendono (i) gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia (e titoli di debito e di credito della Società se emessi), come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio; (ii) gli Strumenti Finanziari Derivati e (iii) gli Strumenti Finanziari Collegati.

**Strumenti Finanziari Derivati:** indica ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa.

**Strumenti Finanziari Collegati:** indica gli strumenti finanziari indicati dall'articolo 3, comma 2, lett. b) del MAR.

**Strumenti Finanziari Collegati TUF:** indica:

- i. gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
- ii. gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
- iii. gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni, indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF;
- iv. gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni.

**Warrant:** indica i warrant della Società che sono stati ammessi alle negoziazioni su AIM Italia.

## 2. Identificazione da parte della Società dei Soggetti Internal Dealing

Ai fini dell'adempimento delle disposizioni della presente Procedura e in osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 19, comma 5, del MAR e dell'articolo 114 del TUF, la Società, tramite il Soggetto Preposto, deve istituire una procedura diretta ad identificare i Soggetti Internal Dealing.

Il Soggetto Preposto redige e aggiorna un elenco dei Soggetti Internal Dealing.

Il Soggetto Preposto notifica per iscritto tempestivamente alle Persone Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti TUF l'avvenuta identificazione ed i connessi obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dalla Procedura. I destinatari di tale comunicazione, che potrà essere effettuata secondo il modello contenuto nell'Allegato E, devono renderne alla Società copia firmata per presa d'atto, fermo restando che in mancanza la Persona Rilevante MAR e/o il Soggetto Rilevante TUF si intenderanno comunque edotti di quanto sopra.

Le Persone Rilevanti MAR e i Soggetti Rilevanti TUF devono comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto l'elenco delle Persone ad essi Strettamente Legate e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati.

Le Persone Rilevanti MAR e i Soggetti Rilevanti TUF devono rendere noti alle Persone ad essi Strettamente Legate gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dalla Procedura, mediante comunicazione scritta che potrà essere effettuata utilizzando il modello contenuto nell'Allegato F conservando copia di tale comunicazione.

In caso di cancellazione dall'elenco di un Soggetto Internal Dealing l'interessato è tempestivamente informato per iscritto.

Il Soggetto Preposto comunica al Consiglio di Amministrazione della Società con periodicità almeno annuale, ovvero alla prima riunione utile, in caso di modifica delle informazioni rilevanti a seguito di modificazioni e/o interruzioni dei rapporti con i Soggetti Internal Dealing interessati, l'elenco dei soggetti della Società qualificati come Soggetti Internal Dealing.

## 3. Ambito di applicazione

La Procedura disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Internal Dealing nei confronti della Società e del mercato, nonché gli obblighi della Società nei confronti del pubblico ed è dotata di efficacia cogente nei riguardi dei Soggetti Internal Dealing ancorché gli stessi non abbiano restituito copia della presente Procedura sottoscritta ai sensi dell'articolo 11 che segue.





Sono oggetto di comunicazione le Operazioni Rilevanti TUF e le Operazioni Rilevanti MAR, eseguite dai Soggetti Internal Dealing.

L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura non solleva, in ogni caso, i Soggetti Internal Dealing dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

#### 4. Individuazione delle Operazioni Rilevanti MAR e delle Operazioni Rilevanti TUF

Ai fini della presente Procedura, le Persone Rilevanti MAR sono tenute a comunicare alla Società ed alla Consob con le modalità ed i termini con le modalità e nei termini precisati nel successivo articolo 6 tutte le Operazioni Rilevanti MAR.

Le Operazioni Rilevanti MAR comprendono, inoltre, le operazioni elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato C.

Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura non sussistono per le seguenti Operazioni Rilevanti MAR:

- le Operazioni Rilevanti MAR il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila) entro la fine dell'anno, con la precisazione che l'importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti MAR effettuate per conto di ciascuna Persona Rilevante MAR. L'obbligo di comunicazione si applica a tutte le Operazioni Rilevanti MAR successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila) nell'arco dello stesso anno. Per gli Strumenti Finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni o per le operazioni prive di corrispettivo il valore è calcolato in applicazione degli orientamenti dell'ESMA;
- transazioni relative a Strumenti Finanziari Collegati ad Azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
  - a. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
  - b. lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio;
  - c. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la Persona Rilevante MAR non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le Azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la Persona Rilevante MAR compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

I Soggetti Rilevanti TUF comunicano alla Società e alla Consob con le modalità e nei termini precisati nel successivo articolo 7 tutte le Operazioni Rilevanti TUF compiute in borsa o fuori borsa, direttamente o tramite interposta persona, dai Soggetti Rilevanti TUF e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti TUF aventi ad oggetto le Azioni e gli Strumenti Finanziari Collegati TUF.

Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura non sussistono per le seguenti Operazioni Rilevanti TUF:

- le Operazioni Rilevanti TUF il cui importo complessivo non raggiunga il controvalore di Euro 20.000,00 (ventimila) entro la fine dell'anno. Successivamente ad ogni comunicazione non devono essere comunicate







le Operazioni Rilevanti TUF il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000,00 (ventimila) entro la fine dell'anno; per gli Strumenti Finanziari Collegati TUF l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

- le Operazioni Rilevanti TUF tra un Soggetto Rilevante TUF e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti TUF;
- le Operazioni Rilevanti TUF effettuate dalla Società e da società da essa Controllate;
- le Operazioni Rilevanti TUF effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del Regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
  - tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*;
  - sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e, qualora operi in qualità di *market maker*:

- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2014/65/UE allo svolgimento dell'attività di *market making*;
- fornisca alla Consob l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o con l'Emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;
- notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni della Società; il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni.

Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del TUF e dalla presente Procedura per le Operazioni Rilevanti TUF non si applicano qualora le Persone Rilevanti TUF siano anche Persone Rilevanti MAR e siano già tenute a notificare le operazioni effettuate ai sensi del MAR.

## 5. Soggetto Preposto

La funzione Affari Legali e Societari è il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al pubblico delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti MAR e - ove l'Emittente abbia ricevuto l'incarico dal Soggetto Rilevante TUF - alle Operazioni Rilevanti TUF. Il Soggetto Preposto potrà delegare uno o più soggetti che, in caso di sua assenza o impedimento, dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti nella e connessi alla presente Procedura.

Nello svolgimento della sua funzione, il Soggetto Preposto si avvale della collaborazione di personale della Società appositamente individuato ed incaricato.

In particolare, il Soggetto Preposto è responsabile di:

- a. predisporre ed aggiornare l'elenco nominativo dei Soggetti Internal Dealing;
- b. designare uno o più sostituti nel caso di sua indisponibilità;
- c. informare per iscritto i Soggetti Internal Dealing del loro inserimento nel relativo elenco e il loro assoggettamento agli obblighi e ai divieti previsti dalla Procedura e dalla normativa rilevante;
- d. trasmettere, unitamente all'informativa di cui alla lett. c), copia della Procedura;
- e. fornire assistenza ai Soggetti Internal Dealing affinché le Operazioni Rilevanti TUF e le Operazioni Rilevanti MAR siano comunicate alla Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla presente Procedura;





- f. provvedere al ricevimento delle comunicazioni sulle le Operazioni Rilevanti TUF e le Operazioni Rilevanti MAR ed alla loro diffusione al pubblico nei termini stabiliti dalla Procedura;
- g. curare la conservazione delle comunicazioni sulle le Operazioni Rilevanti TUF e le Operazioni Rilevanti MAR e di quelle diffuse al mercato;
- h. assicurare la conoscenza della presente Procedura da parte dei Soggetti Internal Dealing, fornendo, a richiesta, informazioni e chiarimenti, per facilitare l'esatto adempimento delle comunicazioni previste;
- i. vigilare, altresì, sull'applicazione della Procedura, nonché segnalare, nel caso ne abbia conoscenza, eventuali violazioni da parte dei Soggetti Internal Dealing al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza della Società;
- j. analizzare il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità delle procedure di cui alla presente Procedura;
- k. proporre al Consiglio di Amministrazione, per il tramite dell'Amministratore Delegato o del Presidente, eventuali aggiornamenti della Procedura richiesti da modifiche delle disposizioni normative applicabili, nonché segnalare al medesimo eventuali miglioramenti e integrazioni in funzione dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato in materia.

Il Soggetto Preposto svolge l'incarico nel pieno rispetto dei doveri di riservatezza, integrità e diligenza, avendo cura di non anteporre mai il proprio interesse personale a quello della Società, evitando quindi qualunque situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi.

Nello svolgimento dell'incarico il Soggetto Preposto si ispira ed uniforma anche ai principi posti dal Codice Etico della Società.

## 6. Comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR

Le Persone Rilevanti MAR sono tenute a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti MAR dagli stessi compiute alla Società e alla Consob.

Le Persone Rilevanti MAR comunicano al Soggetto Preposto della Società le Operazioni Rilevanti MAR entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla data di effettuazione utilizzando esclusivamente il modello riportato nell'Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 del 10 marzo 2016 (il "Regolamento 2016/523") (il "Filing Model MAR"), accluso alla presente Procedura sub Allegato A e reso disponibile in formato elettronico sul sito internet della Società all'indirizzo [www.radici.it](http://www.radici.it) nella Sezione "Documenti Societari", completo di tutte le informazioni ivi riportate, restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse.

La comunicazione deve essere effettuata al Soggetto Preposto con le seguenti modalità alternative:

- inoltro della comunicazione via e-mail al seguente indirizzo: [ir@radici.it](mailto:ir@radici.it);
- trasmissione della comunicazione a mezzo telefax al seguente numero: 035-741549.

Prima di ogni comunicazione le Persone Rilevanti MAR daranno un preavviso telefonico del relativo invio al seguente numero: 035-724242.

Il Soggetto Preposto fornirà a sua volta alle Persone Rilevanti MAR, a mezzo telefax o e-mail, un riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione.

Le Persone Rilevanti MAR comunicano alla Consob le Operazioni Rilevanti MAR entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'operazione utilizzando il Filing Model MAR, completo di tutte le informazioni ivi riportate, restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse. Il Filing Model MAR deve essere trasmesso alla Consob via PEC all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it); in ogni caso occorre







specificare come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicare all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”.

Il Soggetto Preposto provvede a comunicare al pubblico – tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate e pubblicazione sul sito internet della Società - le Operazioni Rilevanti MAR compiute dalle Persone Rilevanti MAR notificate alla Società nel rispetto dei termini e delle modalità di cui alla presente Procedura, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del ricevimento della comunicazione trasmessa dalla Persona Rilevante MAR.

Le Persone Rilevanti MAR sono responsabili dell’esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla Consob ed al pubblico e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

## 7. Comunicazione delle Operazioni Rilevanti TUF

I Soggetti Rilevanti TUF sono tenuti a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti TUF compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti TUF alla Consob e alla Società.

I Soggetti Rilevanti TUF comunicano dette Operazioni Rilevanti TUF alla Consob entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, mediante l’invio del modello riportato nell’Allegato 6 del Regolamento Consob (“**Filing Model TUF**”), accluso alla presente Procedura sub Allegato B, reso disponibile in formato elettronico sul sito internet della Società all’indirizzo [www.radici.it](http://www.radici.it) nella Sezione “Documenti Societari”, completo di tutte le informazioni ivi riportate, restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse.

Il Filing Model TUF deve essere trasmesso alla Consob (i) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero via PEC all’indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all’indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it) o con le altre modalità stabilite dalla Consob, ovvero (ii) tramite la procedura utilizzata dall’Emittente per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, ove il Soggetto Rilevante TUF abbia incaricato l’Emittente di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico e a condizione che tale Soggetto Rilevante TUF abbia comunicato all’Emittente le Operazioni Rilevanti TUF (compiute dallo stesso e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti TUF) e tutte le relative informazioni richieste dal Filing Model TUF entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.

I Soggetti Rilevanti TUF comunicano alla Società le Operazioni Rilevanti TUF compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti TUF entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, facendo pervenire il Filing Model TUF al Soggetto Preposto con le seguenti modalità alternative: (i) inoltro della comunicazione via e-mail al seguente indirizzo: [ir@radici.it](mailto:ir@radici.it); trasmissione della comunicazione a mezzo telefax al seguente numero: 035-741549.

Prima di ogni comunicazione i Soggetti Rilevanti TUF daranno un preavviso telefonico del relativo invio al seguente numero: 035-724242.

Il Soggetto Preposto fornirà a sua volta ai Soggetti Rilevanti TUF, a mezzo telefax o e-mail, un riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione.

I Soggetti Rilevanti TUF comunicano al pubblico le Operazioni Rilevanti TUF compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti TUF entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, mediante l’invio del Filing Model TUF (i) a due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR, ovvero (ii) con le modalità previste dagli articoli 65-bis e seguenti del Regolamento Consob, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente, ove il Soggetto Rilevante TUF abbia incaricato l’Emittente di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico, a condizione che tale Soggetto Rilevante TUF abbia comunicato all’Emittente le Operazioni Rilevanti TUF (compiute dallo stesso e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti TUF) e tutte le relative informazioni richieste dal Filing Model TUF entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.

Ove il Soggetto Rilevante TUF abbia incaricato la Società di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico e abbia trasmesso alla Società tutte le informazioni richieste dal Filing Model TUF la Società pubblica le informazioni - con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente - entro la fine del giorno





di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dal predetto Soggetto Rilevante TUF. La comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato è effettuata tramite l'invio del Filing Model TUF.

I Soggetti Rilevanti TUF sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla Consob ed al pubblico. Pertanto rimane in ogni caso ferma in capo al Soggetto Rilevante TUF ogni responsabilità in caso di mancata o inesatta comunicazione e, quindi, è fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti del Soggetto Rilevante TUF da parte della Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.

## 8. Obblighi di comunicazione della Società

Al fine di permettere alla Società di effettuare le comunicazioni al pubblico delle Operazioni Rilevanti MAR e delle Operazioni Rilevanti TUF una volta ricevute dai Soggetti Internal Dealing le informazioni, il Soggetto Preposto – dopo aver informato il Nominated Advisor<sup>3</sup> – predisporre la comunicazione al pubblico tempestivamente. Il testo della comunicazione dovrà essere sottoposto all'Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per l'approvazione finale prima dell'invio tramite SDIR o altro mezzo come indicato nella presente Procedura. Copia della stessa comunicazione deve altresì, essere pubblicata sul sito internet della Società nella sezione “*Investor relations*”.

## 9. Black-out periods

Alle Persone Rilevanti MAR è fatto divieto di compiere le Operazioni Rilevanti MAR per conto proprio ovvero per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti (il “**Periodo di Chiusura**”)<sup>4</sup> l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio, della relazione semestrale e delle eventuali relazioni trimestrali della Società, nonché di altri eventuali rapporti finanziari di cui la Società abbia preventivamente annunciato la pubblicazione.

Il divieto non si applica:

- i. nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni;
- ii. in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni; ed altresì

<sup>3</sup> Il Nominated Advisor dovrà, inter alia, assistere e supportare la Società nell'adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico. Si segnala che il Nominated Advisor continuerà ad essere responsabile del corretto adempimento del proprio obbligo di assistenza e supporto esclusivamente nei confronti di Borsa Italiana S.p.A., mentre il soggetto responsabile nei confronti di Consob per il rispetto della disciplina prevista dal MAR sarà rappresentato, in ogni caso, dalla Società.

<sup>4</sup> Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il Periodo di Chiusura si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non a quelli definitivi, in quanto, come chiarito dall'ESMA in un Q&A del 13 luglio 2016, i Soggetti Rilevanti MAR di cui ai punti i) e ii) avrebbero un contenuto informativo maggiore rispetto al momento della comunicazione al pubblico dei risultati definitivi.





- iii. nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all'art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 come riportate nell'Allegato D della presente Procedura.

Il divieto non si applica all'esercizio di diritti attribuiti nell'ambito di piani di *stock option* nonché di diritti d'opzione; tuttavia si applica, invece, alle operazioni relative ai titoli acquistati per effetto dell'esercizio di tali diritti, né si applica alle operazioni in cui la titolarità effettiva non si modifica.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare, tra l'altro, in presenza di condizioni eccezionali quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni.

Oltre quanto previsto al precedente capoverso, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ai soggetti indicati al precedente capoverso è vietato o limitato il compimento di operazioni.

La Persona Rilevante MAR interessata dovrà adeguatamente motivare per iscritto nei confronti della Società l'Operazione Rilevante MAR, descrivendone la natura e l'eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di Chiusura.

Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla Persona Rilevante MAR ed esulano dal suo controllo.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la Persona Rilevante MAR:

- i. al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- ii. deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari della Società.

## 10. Sistema sanzionatorio

Ai sensi della Normativa Internal Dealing, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società e dei Soggetti Internal Dealing delle sanzioni ai sensi della normativa vigente.

Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni contenute nella Procedura, alla Società sia contestata la violazione della Normativa Internal Dealing o delle altre disposizioni di legge o regolamentari applicabili (ciascuna una "Violazione"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Internal Dealing responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.

L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.

In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle Società Controllate.

Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.





Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

In caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nel modello allegato alla presente Procedura, la Società provvederà alla relativa comunicazione a Consob ed al pubblico precisando che il ritardo/l'incompletezza della comunicazione è riferibile esclusivamente al Soggetto Internal Dealing.

## 11. Disposizioni finali

Il Soggetto Preposto invia la presente Procedura a tutti i Soggetti Rilevanti MAR e i Soggetti Rilevanti TUF in duplice copia. I Soggetti Rilevanti MAR e i Soggetti Rilevanti TUF sono tenuti a: (i) restituire copia firmata della comunicazione di cui all'Allegato E della presente Procedura per ricevuta e accettazione; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e (iii) rivolgersi al Soggetto Preposto in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della stessa.

I Soggetti Rilevanti MAR ed i Soggetti Rilevanti TUF notificano per iscritto alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti TUF gli obblighi loro spettanti ai sensi della presente Procedura e conservano copia della notifica.

## 12. Trattamento dei Dati Personali

All'atto del ricevimento della Procedura, i Soggetti Rilevanti MAR e i Soggetti Rilevanti TUF sono tenuti a sottoscrivere una comunicazione, sul modello di cui all'Allegato E, che attesti, tra l'altro: i) l'integrale accettazione dei contenuti della Procedura; ii) l'impegno a notificare per iscritto alle Persone ad essi Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della Normativa Internal Dealing e a conservare copia della relativa notifica; e iii) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, ove applicabile

Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare e conservare determinati dati personali dei Soggetti Internal Dealing. I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla Normativa Internal Dealing.

I Soggetti Internal Dealing sono, pertanto, tenuti in forza delle disposizioni di legge e regolamentari illustrate, a conferire i dati personali e le informazioni che la Società, nel suo ruolo di titolare del trattamento, tratterà per le finalità e modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e dalle disposizioni di legge in materia, inclusa negli Allegati E e F alla presente Procedura. La base giuridica del trattamento dei dati personali in questione trova fondamento sia su un obbligo di legge, sia sulla valutazione, condotta dalla Società, in qualità di Titolare dei dati, della sussistenza di un legittimo interesse teso alla salvaguardia del mercato e alla prevenzione di frodi, ai sensi e nei termini di cui al GDPR e successive modifiche o integrazioni.

Con la sottoscrizione degli Allegati E e F da parte dei Soggetti Internal Dealing, questi dichiarano di aver letto e compreso tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali che li riguardano. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporterebbe l'impossibilità della Società di adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa Internal Dealing e potrebbe giustificare l'erogazione delle sanzioni previste.

## 13. Modifiche

Qualora si rendesse necessario modificare le disposizioni della presente Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili (ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia), di richieste da parte delle competenti Autorità ovvero dall'esperienza applicativa o dalla prassi di mercato, la procedura potrà essere modificata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile successiva.

### Allegati:

Allegato A: *Filing Model*





Allegato B: *Filing Model TUF*

Allegato C: *Operazioni Rilevanti MAR – estratto del regolamento delegato (UE) 2016/522*

Allegato D: *Circostanze e condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2016/522 che determinano esenzione dal divieto relativo al black-out period*

Allegato E: *Modello di comunicazione ai Soggetti Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti TUF*

Allegato F: *Modulo di notifica alle Persone Strettamente Legate*





## Allegato A

## Filing Model MAR

## Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523

## Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente legate

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata</b>	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i>  <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i>  <i>[Per le persone strettamente associate,</i>  — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i>  — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento  Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i>  — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i>  — <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i>  — <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014</i>







		<p>del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
b)	Natura dell'operazione	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522<sup>(1)</sup> della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>	
c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
d)	Informazioni aggregate	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</li> <li>— sono della stessa natura;</li> <li>— sono effettuate lo stesso giorno e</li> <li>— sono effettuate nello stesso luogo;</li> </ul> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</li> <li>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</li> </ul>	





		<i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>
f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o  se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>
<p><sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).</p>		





## Allegato B

## Filing Model TUF

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato

<b>1</b>	<b>Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata</b>	
a) <sup>5</sup>	Nome	<p><i>Per le persone fisiche:</i></p> <p>Nome:</p> <p>Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i></p> <p>Denominazione:</p>
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Posizione/qualifica	<p><i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p><i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>-----</p> <p><i>Soggetto strettamente legato</i></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p><i>Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:</i></p> <p><i>Per le persone fisiche</i></p> <p>Nome:</p> <p>Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i></p> <p>Denominazione:</p>

<sup>5</sup> Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]







b) <sup>9</sup>	Natura dell'operazione		
c) <sup>10</sup>	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
d) <sup>11</sup>	Data dell'operazione		
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input type="text"/>	

<sup>9</sup> [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.]

<sup>10</sup> [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni.]

<sup>11</sup> [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.]

Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]





## Allegato C

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica**

### Articolo 10

#### Operazioni soggette a notifica

A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti; d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;







m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup>, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;

p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

---

<sup>12</sup> Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).





## Allegato D

### Circostanze e condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2016/522 che determinano esenzione dal divieto relativo al *black-out period*

#### Articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522

L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

- a. alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - i. il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
  - ii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- b. alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- c. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - i. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
  - ii. la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
  - iii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;
- d. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - i. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;





- ii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
- iii. le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
- e. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.





## Allegato E

### Modello di comunicazione ai Soggetti Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti TUF

Egregio Sig. [●] / Gentile Signora [●], [indirizzo]

[a mezzo [●]]

[[●], [data]]

ai sensi della Procedura in materia di Internal Dealing di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. (la “Società”), allegata alla presente (la “Procedura”), con la presente Le comunichiamo la Sua iscrizione all’interno dell’elenco dei Soggetti Internal Dealing tenuto dalla Società ai sensi della Procedura medesima, in qualità di [Soggetto Rilevante MAR / Soggetto Rilevante TUF].

In relazione a quanto precede, La invito in particolare a:

- prendere visione della presente e dei relativi allegati;
- restituire tempestivamente la presente comunicazione, sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa, della Procedura e dei relativi allegati, mediante invio all’indirizzo [ir@radici.it](mailto:ir@radici.it);
- comunicare tempestivamente alla Società, per iscritto, l’elenco delle Persone a Lei Strettamente Legate e i relativi dati identificativi, mediante invio all’indirizzo [ir@radici.it](mailto:ir@radici.it), nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere nell’elenco dei Soggetti Internal Dealing;
- notificare alle persone a Lei Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della normativa di riferimento in materia di internal dealing, mediante apposita comunicazione scritta redatta in conformità al modello sub Allegato F alla Procedura;
- conservare copia della notifica di cui al precedente punto.

Le ricordo inoltre che il mancato rispetto degli obblighi in materia di internal dealing è passibile di essere sanzionato ai sensi della normativa vigente.

\*\*\*

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni (“GDPR”), Le rendiamo infine noto che i dati personali raccolti sono necessari per l’iscrizione nell’elenco dei Soggetti Internal Dealing e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, con l’ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest’ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all’estero, a Paesi non appartenenti all’Unione Europea adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L’elenco dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società. Il conferimento dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il rifiuto a fornirli potrebbe esporre Lei e la Società ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e, se del caso, la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali, reperibile presso la sede della Società. Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).





Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La preghiamo di rivolgersi al Soggetto Preposto ai sensi della Procedura, tramite email, all'indirizzo [ir@radici.it](mailto:ir@radici.it).

Cordiali saluti,

Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.

Per presa visione

---





## Allegato F

### Modello di comunicazione alle Persone Strettamente Legate

Egregio Sig. [●] / Gentile Signora [●], [indirizzo]

[a mezzo [●]]

[[●], [data]]

Oggetto: comunicazione alle Persone Strettamente Legate ai sensi della Procedura in materia di Internal Dealing di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●], Caro/a [●],

scrivo la presente ai sensi della Procedura in materia di Internal Dealing di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. (la “**Società**”), allegata alla presente (la “**Procedura**”), per [informarLa/Ti / per informare] [●] di quanto segue.

In ragione dell’incarico da me ricoperto quale [●] della Società [ovvero in quanto soggetto che detiene azioni pari al 10% del capitale sociale della Società/ che controlla la Società], trovano applicazione nei miei confronti le disposizioni normative vigenti in materia di internal dealing oltre che la Procedura adottata al riguardo dalla Società.

In conseguenza di quanto precede, stante il rapporto che ci lega [a seconda dei casi, precisare la natura del rapporto che lega il Soggetto Rilevante MAR o il Soggetto Rilevante TUF alla Persona Strettamente Legata], Lei/Tu [ovvero in alternativa] [●] sei/è qualificabile come Persona a me Strettamente Legata ai sensi della normativa vigente e della predetta Procedura.

In ragione di ciò, ho provveduto a indicare alla Società il Suo/Tuo nominativo [ovvero in alternativa] il nominativo di [●] e i relativi dati identificativi affinché la Società potesse provvedere a iscriverLa/Ti [ovvero in alternativa] a iscriverne [●], quale Persona a me Strettamente Legata, nell’elenco dei Soggetti Internal Dealing che la medesima Società è tenuta a predisporre ai sensi della normativa vigente e della Procedura.

In relazione a quanto precede, La/Ti [ovvero in alternativa] invito [●] [a:

- prendere visione della presente e dei relativi allegati;
- restituirmi tempestivamente la presente comunicazione, sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa, della Procedura e dei relativi allegati.

Si ricorda inoltre che il mancato rispetto degli obblighi in materia di internal dealing è passibile di essere sanzionato ai sensi della normativa vigente.

\* \* \* \* \*

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni (“**GDPR**”), si rende noto che i dati personali raccolti sono necessari per l’iscrizione nell’elenco dei Soggetti Internal Dealing e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, con l’ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest’ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all’estero, a Paesi non appartenenti all’Unione







Europea adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L'elenco dei soggetti a cui quali i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società. Il conferimento dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il rifiuto a fornirli potrebbe esporre ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.

Sarà possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, se del caso la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali, reperibile presso la sede della Società. Infine, qualora si ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, è previsto il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

\* \* \* \* \*

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La/Ti prego di rivolgerti/Ti, oltre che al sottoscritto, al Soggetto Preposto individuato dalla Società ai sensi della Procedura, tramite email, all'indirizzo [ir@radici.it](mailto:ir@radici.it).

Cordiali saluti,

\_\_\_\_\_

Per presa visione

\_\_\_\_\_

